


# MOD. 740 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche deve essere presentata entro il 30 aprile prossimo. Eccezionalmente per quest'anno è stato infatti prorogato a tale data il termine previsto dalla legge - 31 marzo - in considerazione del fatto che si tratta della prima dichiarazione che deve essere compilata sulla base della nuova legislazione tributaria.

In previsione di tale adempimento, e al fine di facilitarlo, il Ministero delle Finanze propone ai contribuenti una sintesi delle principali norme che regolano la dichiarazione dei redditi.



## MODELLO DA UTILIZZARE

Le persone fisiche devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 1974 il modello ed i quadri staccati contraddistinti con il simbolo Mod. 740, che si possono ritirare gratuitamente presso gli uffici delle imposte o presso i Comuni non sede di Ufficio distrettuale, oppure acquistare nelle tabaccherie.

Il Mod. 740 è stato predisposto in modo da consentire alla maggior parte dei contribuenti di non fare ricorso ad altri quadri da allegare alla dichiarazione.

Infatti esso contiene tutti gli elementi per dichiarare:

- i redditi di terreni (quadro A);
- i redditi di fabbricati (quadro B);
- i redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro C);
- i redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata (quadro D).

Il riepilogo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel quale sono riportati i singoli redditi e le detrazioni dall'imposta o dall'imponibile, chiude la dichiarazione (quadro N).

Qualora i quadri A e B non siano sufficienti dovranno essere compilati i quadri Mod. 740/A-bis e 740/B-bis.

Nel caso in cui il contribuente debba dichiarare redditi di natura diversa da quelli sopra indicati, dovrà compilare i quadri staccati corrispondenti alla sua situazione ed inserirli nella scheda 740. E precisamente:

- quadro 740/E: redditi di lavoro autonomo;
- quadro 740/F: redditi di impresa;
- quadro 740/G: redditi di impresa minore (per i soggetti con ricavi annui non superiori a 180 milioni di lire);
- quadro 740/H: redditi di partecipazione in società di persone;
- quadro 740/I: redditi di capitale;
- quadro 740/L: redditi diversi;
- quadro 740/M: redditi soggetti a tassazione separata, diversi da quelli di lavoro dipendente inclusi nel quadro D.

## PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Lo stampato per la dichiarazione viene fornito in tre esemplari: due di essi, e precisamente quelli contrassegnati da fasce colorate, devono essere compilati e presentati congiuntamente all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Possono essere spediti per raccomandata soltanto all'Ufficio delle imposte e si considerano presentati nel giorno in cui vengono consegnati all'Ufficio postale. Il terzo esemplare, senza fascia colorata, sarà trattenuto dal contribuente. I due esemplari devono essere di identico contenuto; in caso di difformità si consi-

dera come originale quello destinato all'Ufficio delle imposte dirette.

Per evitare che i quadri staccati e la documentazione eventualmente allegata alla dichiarazione vadano perduti, è stata predisposta una apposita busta. Inserita la dichiarazione con gli allegati nella busta, questa, prima di venire consegnata all'Ufficio postale o, eventualmente, al Comune, va chiusa a cura del contribuente.

L'Ufficio delle imposte o il Comune sono tenuti a rilasciare ricevuta.

## DEDUZIONI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Nell'ambito della dichiarazione devono essere esposti i diversi redditi del contribuente e quelli a lui imputabili, posseduti nel corso dell'anno 1974, determinati secondo le regole proprie per ciascuno di essi e utilizzando, a tale fine, le indicazioni contenute nei singoli quadri della dichiarazione. L'imposta personale prende infatti in considerazione l'ammontare complessivo di tutti i redditi. I risultati dei singoli quadri (redditi e ritenute eventualmente subite sui redditi stessi) vanno poi riportati nella prima parte del quadro N, che costituisce il riepilogo della dichiarazione.

Nella seconda parte del quadro N vanno indicati gli oneri sostenuti dal contribuente e dai familiari, di cui è ammessa la deduzione dal reddito complessivo. Il prestatore d'opera che ha già fruito della detrazione forfetaria di L. 12.000 dall'imposta trattenuta dal datore di lavoro può chiedere, in luogo di questa detrazione, la deduzione analitica dei singoli oneri. Sono deducibili i seguenti oneri del contribuente o dei suoi familiari:

- i canoni, livelli, censi ed altri oneri che gravano sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;
- gli interessi passivi per i quali sia indicato il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione del percipiente;
- i contributi previdenziali o assistenziali che non siano stati già dedotti dallo stipendio o salario (contributi volontari);
- i premi per assicurazione sulla vita, contro le malattie e contro gli infortuni;
- la parte dell'ammontare complessivo delle spese per cure mediche e chirurgiche e di quelle necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite

da grave e permanente invalidità o menomazioni - compresi gli onorari o altri compensi, per i quali sia indicato il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato - che eccede il 5% del reddito complessivo dichiarato (totale A del quadro N) se questo non è superiore a L. 15.000.000 o il 10% di tale reddito se questo è superiore a L. 15.000.000. Le spese funebri sono detraibili per un importo non superiore a 500.000 lire;

- gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sempreché risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i cui estremi devono essere riportati nella dichiarazione;
- gli assegni periodici corrisposti al beneficiario in forza di testamento o in adempimento di oneri modalit a carico del donatario;
- le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. Occorre indicare il cognome e nome dello studente e l'istituto di iscrizione;
- nel limite del 75% del loro ammontare, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'art. 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Gli oneri anzidetti sono ammessi in deduzione sempreché siano rimasti effettivamente a carico dell'interessato (vanno quindi escluse quelle spese che sono state rimborsate da terzi) e che risultino da idonea documentazione. **Non saranno dedotti gli oneri che non risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione.**

## DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

Nell'ultima parte del quadro N vengono riportati gli elementi di calcolo per le detrazioni dall'imposta:

- per quota esente L. 36.000
  - per il coniuge L. 36.000
  - per le altre persone a carico secondo la seguente tabella:
- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| per una persona                | L. 7.000   |
| per due persone                | L. 15.000  |
| per tre persone                | L. 25.000  |
| per quattro persone            | L. 35.000  |
| per cinque persone             | L. 65.000  |
| per sei persone                | L. 100.000 |
| per sette persone              | L. 150.000 |
| per otto persone               | L. 250.000 |
| per ogni persona oltre le otto | L. 120.000 |

Mancando il coniuge, la detrazione per il primo figlio viene elevata da 7.000 a 36.000 lire se è la sola persona a carico; se vi sono altre persone a carico le cifre sopra indicate sono ridotte di L. 7.000.

**La dichiarazione deve essere firmata, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. Il coniuge dovrà apporre la firma se nella scheda o nei quadri staccati vengono dichiarati redditi propri.**

Chiarimenti più dettagliati e relativi anche ai quadri aggiuntivi della dichiarazione sono contenuti nella guida, in distribuzione gratuita negli Uffici delle imposte dirette.

## CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Sono obbligate alla presentazione della dichiarazione tutte le persone fisiche, tranne quelle esonerate da tale obbligo sotto indicate, nonché le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, le società di armamento, le società di fatto e le società o associazioni costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione.

La dichiarazione delle persone fisiche, oltre ai redditi propri del soggetto passivo dell'imposta, deve comprendere i redditi della moglie non legalmente ed effettivamente separata, i redditi dei figli minori non emancipati conviventi, e quelli di altre persone dei quali il contribuente abbia la libera disponibilità o l'amministrazione senza l'obbligo della resa dei conti.

### È esonerato dall'obbligo della dichiarazione:

- chi nel 1974 non ha posseduto alcun reddito. Tuttavia, se è obbligato alla tenuta delle scritture contabili (in quanto imprenditore commerciale, artista o professionista), deve presentare la dichiarazione anche se non ha tratto alcun reddito o ha subito una perdita;
- chi ha posseduto soltanto redditi esenti o soggetti a ritenuta d'imposta a titolo definitivo;
- chi ha posseduto solo redditi di terreni e di fabbricati per un ammontare complessivo non superiore a L. 360.000 annue;
- chi ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente (salari, stipendi, pensioni, ecc.) non superiori a L. 1.200.000 annue o, se superiori a detta cifra, a condizione che il reddito sia stato corrisposto da un unico datore di lavoro e che presenti o spedisca entro il 30 aprile 1975 all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette il certificato (Mod. 101) rilasciato dal datore di lavoro e completato dell'attestazione di cui alla Sezione VII del modello stesso. **Coloro che hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a L. 10.000.000 o, qualunque sia l'importo, più redditi da datori di lavoro diversi debbono presentare in ogni caso la dichiarazione.**

La dichiarazione deve altresì essere presentata dai prestatori d'opera che nell'anno 1974 hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di liquidazione o anticipazioni sulle stesse, ecc.) qualunque sia l'importo.

Qualora a formare il reddito complessivo concorrano redditi di più persone, l'esonerazione dall'obbligo della dichiarazione compete se il reddito complessivo risultante dal cumulo è inferiore a L. 4.000.000 ed è costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte.

Gli Uffici tributari - secondo quanto è previsto dalla nuova legislazione - hanno cinque anni di tempo per gli accertamenti relativi alle dichiarazioni presentate e sei anni in caso di omessa dichiarazione. Poiché entro il 1977 entrerà integralmente in funzione l'anagrafe tributaria, vi saranno, anche con questo strumento, adeguati mezzi di controllo per tutte le situazioni fiscali, comprese quelle relative all'attuale dichiarazione. In tale modo verrà assicurato, anche con l'applicazione delle penalità previste dalla legge, il risultato di perequazione voluto della riforma.